

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 369

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

47° anno
16 dicembre 2004

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2132/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, che fissa, per la campagna di pesca 2005, i prezzi d'orientamento e i prezzi alla produzione comunitari di alcuni prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000** 1

- ★ **Regolamento (CE) n. 2133/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e del manuale comune** 5

- Regolamento (CE) n. 2134/2004 della Commissione, del 15 dicembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli..... 11

- ★ **Regolamento (CE) n. 2135/2004 della Commissione, del 14 dicembre 2004, relativo alla sospensione della pesca del gamberello boreale da parte delle navi battenti bandiera della Polonia** 13

- ★ **Regolamento (CE) n. 2136/2004 della Commissione, del 14 dicembre 2004, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia** 14

- ★ **Regolamento (CE) n. 2137/2004 della Commissione, del 14 dicembre 2004, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 18

- ★ **Regolamento (CE) n. 2138/2004 della Commissione, del 15 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 14/2004 per quanto riguarda il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per il latte e la crema di latte** 24

- ★ **Regolamento (CE) n. 2139/2004 della Commissione dell'8 dicembre 2004 che adatta e applica il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio e che modifica la decisione 2000/115/CE della Commissione ai fini dell'organizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel 2005 e nel 2007** 26

- ★ **Regolamento (CE) n. 2140/2004 della Commissione, del 15 dicembre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1245/2004 per quanto riguarda le domande di licenza di pesca nelle acque della zona economica esclusiva della Groenlandia** 49

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 2141/2004 della Commissione, del 15 dicembre 2004, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la nuova stima della produzione di cotone non sgranato e la conseguente nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo	53
Regolamento (CE) n. 2142/2004 della Commissione, del 15 dicembre 2004, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 dicembre 2004	55

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2004/853/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 7 dicembre 2004, che autorizza la Repubblica francese e la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'articolo 3, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari	58
--	----

2004/854/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 7 dicembre 2004, recante modifica della decisione 2001/865/CE del Consiglio che autorizza il Regno di Spagna ad applicare una deroga all'articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari	60
--	----

2004/855/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 7 dicembre 2004, recante modifica dell'articolo 3 della decisione 98/198/CE che autorizza il Regno Unito a prorogare l'applicazione di una misura di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari	61
--	----

2004/856/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 7 dicembre 2004, che modifica la decisione 2000/746/CE che autorizza la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari	63
--	----

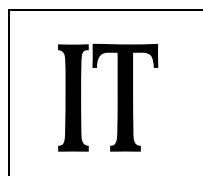
Commissione

2004/857/CE:

★ Decisione della Commissione, dell'8 dicembre 2004, che modifica la decisione 97/222/CE recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne [notificata con il numero C(2004) 4563] ⁽¹⁾	65
---	----

2004/858/CE:

★ Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un'agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio	73
---	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2132/2004 DEL CONSIGLIO**del 6 dicembre 2004**

che fissa, per la campagna di pesca 2005, i prezzi d'orientamento e i prezzi alla produzione comunitari di alcuni prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, e l'articolo 26, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 18, paragrafo 1, e l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 dispongono che per ogni campagna di pesca vengano fissati un prezzo di orientamento e un prezzo alla produzione comunitario allo scopo di stabilire i livelli dei prezzi per gli interventi sul mercato di taluni prodotti della pesca.

(2) L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che venga fissato un prezzo d'orientamento per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui agli allegati I e II di detto regolamento.

(3) In base ai dati attualmente disponibili per quanto riguarda i prezzi dei prodotti in questione e ai criteri enunciati nell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre aumentare, mantenere o diminuire i prezzi di orientamento secondo le specie per la campagna di pesca 2005.

(4) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che venga fissato un prezzo alla produzione comunitario per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato III del suddetto regolamento. È tuttavia sufficiente fissare un prezzo alla produzione comunitario solamente per uno dei prodotti elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n.

104/2000, poiché i prezzi degli altri prodotti possono essere calcolati mediante coefficienti di adattamento stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3510/82 della Commissione⁽²⁾.

(5) In base ai criteri enunciati nell'articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo trattino, e nell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno adeguare il prezzo alla produzione comunitario per la campagna di pesca 2005.

(6) Data l'urgenza della questione, è opportuno accordare un'esenzione dal periodo di sei settimane di cui al punto I, paragrafo 3, del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005, i prezzi d'orientamento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per la campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005, il prezzo alla produzione comunitario di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 è fissato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 368 del 28.12.1982, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3899/92 (GU L 392 del 31.12.1992, pag. 24).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2004.

Per il Consiglio
Il presidente
H. HOOGERVORST

ALLEGATO I

Allegati	Specie Prodotti di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000	Presentazione commerciale	Prezzo di orientamento (in EUR/t)
I	1. Aringa della specie <i>Clupea harengus</i>	Pesci interi	260
	2. Sardina della specie <i>Sardina pilchardus</i>	Pesci interi	587
	3. Spinarolo (<i>Squalus acanthias</i>)	Pesci interi o Pesci eviscerati con testa	1 101
	4. Gattuccio (<i>Scyllorhinus spp.</i>)	Pesci interi o Pesci eviscerati con testa	759
	5. Sebaste (<i>Sebastes spp.</i>)	Pesci interi	1 153
	6. Merluzzo bianco della specie <i>Gadus morhua</i>	Pesci interi o eviscerati con testa	1 615
	7. Merluzzo carbonaro (<i>Pollachius virens</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	751
	8. Eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	983
	9. Merlano (<i>Merlangius merlangus</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	937
	10. Molva (<i>Molva spp.</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	1 196
	11. Sgombro della specie <i>Scomber scombrus</i>	Pesci interi	314
	12. Sgombro della specie <i>Scomber japonicus</i>	Pesci interi	303
	13. Acciuga (<i>Engraulis spp.</i>)	Pesci interi	1 270
	14. Passera di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa dall'1.1.2005 al 30.4.2005	1 079
		Pesci interi o eviscerati con testa dall'1.5.2005 al 31.12.2005	1 499
	15. Nasello della specie <i>Merluccius merluccius</i>	Pesci interi o eviscerati con testa	3 731
	16. Rombo giallo (<i>Lepidorhombus spp.</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	2 454
	17. Limanda (<i>Limanda limanda</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	877
	18. Passera pianuzza (<i>Platichthys flesus</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	530
	19. Tonno bianco o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)	Pesci interi	2 242
		Pesci eviscerati con testa	2 515
	20. Seppia (<i>Sepia officinalis</i> et <i>Rossia macrosoma</i>)	Intere	1 621
	21. Rana pescatrice (<i>Lophius spp.</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	2 853
		Pesci privi della testa	5 869
	22. Gamberetto della specie <i>Crangon crangon</i>	Semplicemente cotti in acqua	2 415
	23. Gamberello (<i>Pandalus borealis</i>)	Semplicemente cotti in acqua	6 315
		Freschi o refrigerati	1 606
	24. Granciporro (<i>Cancer pagurus</i>)	Interi	1 740
	25. Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>)	Interi	5 364
		Coda	4 258
	26. Sogliola (<i>Solea spp.</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	6 613

Allegati	Specie Prodotti di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000	Presentazione commerciale	Prezzo di orientamento (in EUR/t)
II	1. Ippoglosso nero (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 956
	2. Nasello del genere <i>Merluccius</i> spp.	Congelati, interi, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 239
		Congelati, in filetti, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 499
	3. Dentice (<i>Dentex dentex</i> et <i>Pagellus</i> spp.)	Congelati, in partite o in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 602
	4. Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)	Congelati, interi, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	4 019
	5. Seppia e seppiola (<i>Sepia officinalis</i>) (<i>Rossia macrosoma</i>) (<i>Sepiola rondeletti</i>)	Congelate, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 946
	6. Polpo (<i>Octopus</i> spp.)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	2 140
	7. Calamaro (<i>Loligo</i> spp.)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 168
	8. Calamaro (<i>Ommastrephes sagittatus</i>)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	961
	9. <i>Illex argentinus</i>	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	861
	10. Gamberetto della famiglia <i>Penaeidae</i> — gamberetto della specie <i>Parapenaeus longirostris</i>	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	3 995
	— altre specie della famiglia <i>Penaeidae</i>	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	8 061

ALLEGATO II

Specie Prodotti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000	Caratteristiche commerciali	Prezzo alla produzione comunitario (EUR/t)
Tonno albacora (<i>Thunnus albacares</i>)	Intero, di peso superiore a 10 kg per pezzo	1 207

I prezzi alla produzione comunitari per gli altri prodotti elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000 sono determinati mediante i coefficienti di adattamento fissati dal regolamento (CEE) n. 3510/82.

REGOLAMENTO (CE) N. 2133/2004 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2004

che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e del manuale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo tenutosi a Siviglia il 21 e 22 giugno 2002 ha sollecitato un rafforzamento della cooperazione per lottare contro l'immigrazione illegale e ha invitato la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure di natura operativa per garantire un livello equivalente di controllo e di sorveglianza alle frontiere esterne.
- (2) Le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 ⁽²⁾ e del manuale comune ⁽³⁾ in materia di attraversamento delle frontiere esterne mancano di chiarezza e di precisione per quanto riguarda l'obbligo di apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne. Tali disposizioni portano di conseguenza a prassi diverse negli Stati membri e rendono difficile verificare se siano rispettate le condizioni relative alla durata dei soggiorni brevi di questi cittadini di paesi terzi sul territorio degli Stati membri, vale a dire un massimo di tre mesi nell'arco di un periodo di sei mesi.
- (3) Nella sessione del 27 e 28 febbraio 2003 il Consiglio ha espresso sostegno all'intenzione della Commissione di chiarire le norme esistenti in materia, in particolare quella di fissare in una proposta di regolamento del Consiglio l'obbligo, per gli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi in ingresso e in uscita ai valichi di frontiera esterna.
- (4) Nelle conclusioni dell'8 maggio 2003 il Consiglio ha chiesto l'introduzione di corsie di controllo separate per le diverse cittadinanze, debitamente segnalate. Norme comunitarie specifiche in materia di traffico di frontiera locale dovrebbero migliorare la gestione delle frontiere esterne da parte dei servizi responsabili, il che dovrebbe consentire di superare più facilmente le eventuali difficoltà pratiche derivanti dall'obbligo di procedere all'appo-

sizione sistematica dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi. Queste misure contribuiranno inoltre a rendere del tutto eccezionale l'adozione di eventuali misure di snellimento dei controlli sulle persone alle frontiere esterne.

- (5) In virtù dell'obbligo impartito agli Stati membri di procedere all'apposizione sistematica dei timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'ingresso nel territorio degli Stati membri e della limitazione delle circostanze in cui possono essere adottate misure di snellimento dei controlli sulle persone alle frontiere esterne, l'assenza del timbro su tali documenti di viaggio può far presumere che il loro detentore non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative alla durata di un soggiorno breve.
- (6) Tuttavia, il cittadino di un paese terzo interessato dovrebbe poter confutare con ogni elemento di prova pertinente e attendibile tale presunzione. In tali casi le autorità nazionali competenti dovrebbero certificare la data e il luogo dell'attraversamento della frontiera in questione, onde fornire al cittadino di un paese terzo interessato la prova del rispetto delle condizioni relative alla durata del soggiorno.
- (7) L'apposizione del timbro sul documento di viaggio consente di stabilire con certezza la data e il luogo di attraversamento della frontiera, senza verificare in ogni caso che siano stati eseguiti tutti i controlli prescritti sui documenti di viaggio.
- (8) Il presente regolamento dovrebbe definire inoltre le categorie di persone sui cui documenti non è necessario procedere all'apposizione sistematica di timbri all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri. In tale contesto è opportuno sottolineare che sono in corso di preparazione norme comunitarie in materia di traffico di frontiera locale, incluse norme sull'apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei residenti frontalieri. In attesa dell'adozione delle norme comunitarie sul traffico di frontiera locale, si dovrebbe mantenere la possibilità di esonerare i residenti frontalieri dall'obbligo dell'apposizione di timbri sui loro documenti di viaggio conformemente agli accordi bilaterali sul traffico di frontiera locale attualmente in vigore.

⁽¹⁾ Parere espresso il 21 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 871/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29).

⁽³⁾ GU C 313 del 16.12.2002, pag. 97. Manuale modificato da ultimo dalla decisione 2004/574/CE (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 36).

- (9) Le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e del manuale comune dovrebbero essere modificate di conseguenza.
- (10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen in applicazione delle disposizioni della Parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (11) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁽¹⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A della decisione 1999/437/CE relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo⁽²⁾.
- (12) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁽³⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A della decisione 1999/437/CE letto in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1 della decisione del Consiglio del 25 ottobre 2004 relative alla firma a norma dell'Unione europea e alla firma a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni di detto accordo⁽⁴⁾.
- (13) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen⁽⁵⁾. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.
- (14) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen al quale l'Irlanda

non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen⁽⁶⁾. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo del presente regolamento è:

- ribadire l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri;
- stabilire le condizioni in cui la mancanza del timbro di ingresso sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi può far presumere che il soggiorno di breve durata di tali cittadini di paesi terzi sul territorio degli Stati membri abbia superato la durata autorizzata.

Articolo 2

Le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen sono modificate come segue:

- 1) all'articolo 6, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
 - «e) Se per circostanze eccezionali e imprevedute, che richiedono misure immediate, non è possibile effettuare tali controlli, devono essere stabilite delle priorità. In tal caso, il controllo della circolazione all'ingresso ha la precedenza, in linea di massima, sul controllo all'uscita»;
- 2) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 6 bis

Sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) viene sistematicamente apposto un timbro al momento dell'ingresso e dell'uscita.

Articolo 6 ter

1. Se il documento di viaggio di un cittadino di un paese terzo non reca il timbro d'ingresso, le autorità nazionali competenti possono presumere che il titolare non soddisfa o non soddisfa più le condizioni relative alla durata del soggiorno applicabili nello Stato membro in questione.

⁽¹⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽³⁾ Doc. 13054/04 del Consiglio (<http://register.consilium.eu.int>)

⁽⁴⁾ Doc. 13464/04 e 13466/04 del Consiglio (<http://register.consilium.eu.int>)

⁽⁵⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

2. Questa presunzione può essere confutata qualora il cittadino del paese terzo fornisca, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibile, come biglietti di viaggio o giustificativi della sua presenza fuori del territorio degli Stati membri, che dimostrino che l'interessato ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno breve.

In tali casi:

- a) quando un cittadino di un paese terzo è individuato sul territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen, le autorità competenti, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, indicano sul documento di viaggio del cittadino di un paese terzo la data e il luogo in cui la persona in questione ha attraversato la frontiera esterna di uno dei suddetti Stati membri;
- b) quando un cittadino di un paese terzo è individuato sul territorio di uno Stato membro nei confronti del quale non è stata ancora presa la decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2003, le autorità competenti, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, indicano sul documento di viaggio del cittadino di un paese terzo la data e il luogo in cui la persona in questione ha attraversato la frontiera esterna di tale Stato membro;
- c) oltre all'indicazione di cui alle lettere a) e b), può essere fornito al cittadino di un paese terzo interessato il modulo figurante nell'allegato;
- d) gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione e il Segretariato del Consiglio delle rispettive prassi nazionali relative all'indicazione di cui al presente articolo.

3. Se la presunzione di cui al paragrafo 1 non è confutata, le autorità competenti possono espellere il cittadino di un paese terzo dal territorio degli Stati membri in questione.»

Articolo 3

La parte II del manuale comune è modificata come segue:

1) il punto 1.3.5. è sostituito dal seguente:

«1.3.5. In circostanze eccezionali e impreviste i controlli alle frontiere terrestri possono essere snelliti. Queste circostanze ricorrono quando eventi imprevisti provocano un'intensità del traffico che rende eccessivi i tempi di attesa per raggiungere i posti di controllo, sebbene siano sfruttate tutte le possibilità organizzative e di personale.»

2) è inserito il punto seguente:

«1.3.5.4. Anche in caso di snellimento dei controlli, i funzionari locali responsabili dei controlli di frontiera sono tenuti a timbrare i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi sia al momento dell'ingresso che dell'uscita.»

3) il punto 2.1.1. è modificato come segue:

- a) la frase introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

«2.1.1. Al momento dell'ingresso nel territorio di uno Stato membro o dell'uscita dallo stesso si appone un timbro:»;

- b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Non si appone un timbro d'ingresso o di uscita sui documenti dei cittadini dell'Unione europea, dei cittadini dei paesi dello Spazio economico europeo e dei cittadini della Confederazione svizzera.

Inoltre, non si appongono timbri d'ingresso e di uscita sui documenti dei cittadini di paesi terzi che siano familiari di cittadini dell'Unione europea, di cittadini dei paesi dello Spazio economico europeo o di cittadini della Confederazione svizzera, a condizione che esibiscano un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro o da uno dei suddetti paesi terzi, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri⁽¹⁾;

⁽¹⁾ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.»

4) al punto 2.1.5. è aggiunto il seguente trattino:

«— sui documenti di viaggio delle persone contemplate da accordi bilaterali sul traffico di frontiera locale che non prevedono l'apposizione di timbri su questi documenti, qualora detti accordi bilaterali siano conformi alla normativa comunitaria;»;

5) al punto 3.4.2.3. è aggiunto il paragrafo seguente:

«Anche in caso di snellimento dei controlli, i funzionari responsabili sono tenuti a procedere a norma del punto 1.3.5.4.»

Articolo 4

Il testo che figura nell'allegato è accluso al manuale comune.

Articolo 5

La Commissione riferisce al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento entro tre anni dalla sua entrata in vigore.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT

ALLEGATO

«ALLEGATO 16

LOGO DELLO STATO	Indicazione dello Stato (Indicazione dell'Ufficio) _____	
Per l'Islanda e la Norvegia non è necessario il logo		
APPROVAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA CONCERNENTI IL RISPETTO DELLA CONDIZIONE RELATIVA ALLA DURATA DEL SOGGIORNO BREVE QUALORA IL DOCUMENTO DI VIAGGIO NON RECHI UN TIMBRO D'INGRESSO		
Il giorno _____ alle ore _____ in località _____		
innanzi a noi sottoscritti, _____ è presente:		
cognome _____ nome _____		
nato/a _____ il _____ sesso _____		
cittadinanza _____ residente a _____		
documento di viaggio _____ numero _____		
rilasciato a _____ il _____		
munito/a di un visto n. _____ (se applicabile) rilasciato da _____		
della durata di _____ giorni per i seguenti motivi: _____		

Visti gli elementi di prova relativi alla durata del soggiorno sul territorio degli Stati membri forniti dall'interessato/a si ritiene che quest'ultimo/a sia entrato/a nel territorio dello Stato membro _____ il giorno _____ alle ore _____ presso il valico di frontiera di _____

Recapito dell'autorità competente:

tel.: _____

fax: _____

posta elettronica: _____

L'interessato/a ha ricevuto una copia del presente documento.

L'interessato

**Il funzionario
responsabile
+ timbro»**

REGOLAMENTO (CE) N. 2134/2004 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 dicembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	110,3
	204	86,2
	624	182,9
	999	126,5
0707 00 05	052	111,0
	220	122,9
	999	117,0
0709 90 70	052	115,2
	204	69,2
	999	92,2
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	204	35,7
	382	32,3
	388	43,2
	528	41,6
	999	38,2
0805 20 10	204	59,7
	999	59,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	72,2
	204	42,7
	464	171,7
	624	80,7
	999	91,8
0805 50 10	052	56,1
	528	38,6
	999	47,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	150,3
	400	78,3
	404	105,9
	512	105,4
	720	74,2
	804	167,7
	999	113,6
0808 20 50	400	121,4
	528	47,1
	720	42,1
	999	70,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2135/2004 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2004****relativo alla sospensione della pesca del gamberello boreale da parte delle navi battenti bandiera della Polonia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, prevede contingenti di gamberello boreale per il 2004.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingimento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.

- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di gamberello boreale nelle acque della zona NAFO 3L da parte di navi battenti bandiera della Polonia o immatricolate in Polonia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di gamberello boreale nelle acque della zona NAFO 3L da parte di navi battenti bandiera della Polonia o immatricolate in Polonia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Polonia per il 2004.

La pesca del gamberello boreale nelle acque della zona NAFO 3L da parte di navi battenti bandiera della Polonia o immatricolate in Polonia è vietata, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 14 dicembre 2004.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2136/2004 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2004****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 872/2004 figura l'elenco delle autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all'attuazione del regolamento stesso.
- (2) La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004. L'atto di adesione, tuttavia, non prevede la modifica dell'allegato suddetto.

- (3) Occorre quindi inserire nell'allegato le autorità competenti dei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° maggio 2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 872/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2004.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 162 del 30.4.2004, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1580/2004 della Commissione (GU L 289 del 10.9.2004, pag. 4).

ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 872/2004 è così modificato:

- 1) Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Belgio e Danimarca:

«REPUBBLICA CECA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel. (420-2) 24 06 27 20

Fax (420-2) 24 22 18 11

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

PO Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel. (420-2) 57 04 45 01

Fax (420-2) 57 04 45 02».

- 2) Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Germania e Grecia:

«ESTONIA

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel. (372-6) 68 05 00

Fax (372-6) 68 05 01».

- 3) Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Italia e Lussemburgo:

«CIPRO

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Tel. (357-22) 30 06 00

Fax (357-22) 66 18 81

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel. (357-22) 30 06 00

Fax (357-22) 66 18 81

LETTONIA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV-1395

Tel. (371) 701 62 01

Fax (371) 782 81 21

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6

Rīga LV-1081

Tel. (371) 704 44 31

Fax (371) 704 45 49

LITHUANIA

Economics Department

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-2600 Vilnius

Tel. (370-5) 236 25 92

Fax (370-5) 231 30 90».

4) Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Lussemburgo e Paesi Bassi:

«UNGHERIA

Articoli 3 e 4

Hungarian National Police

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./Fax (36-1) 443 55 54

Articolo 7

Ministry of Finance (ainoastaa varojen osalta)

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel. (36-1) 318 20 66, (36-1) 327 21 00

Fax (36-1) 318 25 70, (36-1) 327 27 49

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel. (356-21) 24 28 53

Fax (356-21) 25 15 20».

5) Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Austria e Portogallo:

«POLONIA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel. (48-22) 523 93 48

Fax (48-22) 523 91 29».

- 6) Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Portogallo e Finlandia:

«SLOVENIA

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel. (386-1) 471 90 00

Fax (386-1) 251 55 16

<http://www.bsi.si>

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 20 00

Fax (386-1) 478 23 47

<http://www.gov.si/mzz>

SLOVACCHIA

Per l'assistenza finanziaria e tecnica connessa alle attività militari:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Sekcia obchodných vzťahov a ochrany spotrebiteľa

Mierová 19

827 15 Bratislava

Tel. (421-2) 48 54 21 16

Fax (421-2) 48 54 31 16

Per i fondi e le risorse economiche:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Tel. (421-2) 59 58 22 01

Fax (421-2) 52 49 35 31».

- 7) Il testo seguente è aggiunto dopo le voci corrispondenti al Regno Unito:

«COMUNITÀ EUROPEA

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale Relazioni esterne

Direzione PESC

Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne – Sanzioni

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 295 81 48, (32-2) 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63».

REGOLAMENTO (CE) N. 2137/2004 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2004****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽²⁾ che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92, ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2004.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	11,47 39,59 103,35	6,64 7,87 7,92	353,91 4,95	85,20 48,24	179,39 2 750,21	2 840,90 448,16
1.40	Agli 0703 20 00	110,96 383,14 1 000,23	64,27 76,12 76,70	3 425,24 47,89	824,57 466,90	1 736,21 26 616,93	27 494,66 4 337,36
1.50	Porri ex 0703 90 00	56,11 193,74 505,78	32,50 38,49 38,78	1 732,03 24,22	416,96 236,10	877,94 13 459,27	13 903,11 2 193,26
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	—	—	—	—	—	—
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	13,55 46,79 122,14	7,85 9,30 9,37	418,26 5,85	100,69 57,01	212,01 3 250,24	3 357,42 529,64
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43 212,11 553,73	35,58 42,14 42,46	1 896,22 26,51	456,49 258,48	961,17 14 735,21	15 221,13 2 401,18
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	75,36 260,20 679,30	43,65 51,70 52,09	2 326,21 32,53	560,00 317,09	1 179,13 18 076,60	18 672,70 2 945,67
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	—	—	—	—	—	—
1.130	Carote ex 0706 10 00	26,74 92,33 241,03	15,49 18,34 18,48	825,41 11,54	198,70 112,51	418,39 6 414,12	6 625,64 1 045,21
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	53,66 185,29 483,73	31,08 36,81 37,09	1 656,52 23,16	398,78 225,80	839,67 12 872,55	13 297,04 2 097,65
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	366,90 1 266,84 3 307,27	212,51 251,70 253,60	11 325,57 158,36	2 726,46 1 543,82	5 740,79 88 009,09	90 911,30 14 341,52

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
1.170	Fagioli:						
1.170.1	— Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	144,74 499,75 1 304,66	83,83 99,29 100,04	4 467,75 62,47	1 075,54 609,01	2 264,65 34 718,14	35 863,01 5 657,49
1.170.2	— Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	155,62 537,32 1 402,76	90,14 106,76 107,56	4 803,68 67,17	1 156,41 654,80	2 434,92 37 328,57	38 559,52 6 082,87
1.180	Fave ex 0708 90 00	—	—	—	—	—	—
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—	—	—
1.200	Asparagi:						
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	238,71 824,21 2 151,71	138,26 163,75 164,99	7 368,42 103,03	1 773,83 1 004,41	3 734,96 57 258,74	59 146,92 9 330,59
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	527,94 1 822,86 4 758,83	305,78 362,17 364,91	16 296,38 227,86	3 923,10 2 221,40	8 260,43 126 636,39	130 812,38 20 636,02
1.210	Melanzane 0709 30 00	97,21 335,65 876,25	56,30 66,69 67,19	3 000,68 41,96	722,37 409,03	1 521,01 23 317,76	24 086,69 3 799,74
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	83,53 288,41 752,94	48,38 57,30 57,74	2 578,40 36,05	620,71 351,47	1 306,96 20 036,34	20 697,06 3 265,02
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	926,44 3 198,81 8 350,93	536,59 635,54 640,36	28 597,35 399,85	6 884,38 3 898,18	14 495,64 222 225,16	229 553,30 36 212,69
1.240	Peperoni 0709 60 10	156,89 541,72 1 414,23	90,87 107,63 108,44	4 842,97 67,72	1 165,87 660,16	2 454,84 37 633,92	38 874,95 6 132,63
1.250	Finocchi 0709 90 50	—	—	—	—	—	—
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	101,08 349,02 911,18	58,55 69,34 69,87	3 120,28 43,63	751,16 425,33	1 581,63 24 247,14	25 046,72 3 951,19
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	—	—	—	—	—	—
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	69,10 238,59 622,88	40,02 47,40 47,76	2 133,01 29,82	513,49 290,76	1 081,20 16 575,28	17 121,87 2 701,02

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	160,36 553,68 1 445,46	92,88 110,01 110,84	4 949,91 69,21	1 191,61 674,73	2 509,04 38 464,88	39 733,31 6 268,04
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50	—	—	—	—	—	—
2.60	Arance dolci, fresche:						
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.3	— altre 0805 10 50	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:						
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90	214,98 742,28 1 937,83	124,52 147,48 148,59	6 636,01 92,79	1 597,52 904,57	3 363,71 51 567,35	53 267,84 8 403,15
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:						
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	72,41 250,01 652,67	41,94 49,67 50,05	2 235,05 31,25	538,05 304,67	1 132,92 17 368,20	17 940,93 2 830,23
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	84,68 292,38 763,30	49,05 58,09 58,53	2 613,88 36,55	629,25 356,31	1 324,94 20 312,05	20 981,86 3 309,95

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	236,28 815,82 2 129,80	136,85 162,09 163,31	7 293,40 101,98	1 755,77 994,18	3 696,93 56 675,74	58 544,69 9 235,59
2.110	Cocomeri 0807 11 00	42,82 147,85 385,98	24,80 29,37 29,60	1 321,77 18,48	318,20 180,17	669,99 10 271,23	10 609,94 1 673,75
2.120	Meloni:						
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onte- niente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	51,68 178,46 465,89	29,94 35,46 35,72	1 595,41 22,31	384,07 217,47	808,69 12 397,63	12 806,46 2 020,26
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	114,33 394,76 1 030,58	66,22 78,43 79,03	3 529,16 49,35	849,59 481,07	1 788,89 27 424,51	28 328,86 4 468,96
2.140	Pere:						
2.140.1	— Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretschneideri) ex 0808 20 50	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.140.2	— altre ex 0808 20 50	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.150	Albicocche 0809 10 00	320,86 1 107,88 2 892,28	185,84 220,11 221,78	9 904,45 138,49	2 384,35 1 350,10	5 020,44 76 965,84	79 503,88 12 541,96
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	704,37 2 432,06 6 349,23	407,97 483,20 486,86	21 742,63 304,01	5 234,21 2 963,80	11 021,06 168 958,29	174 529,89 27 532,59
2.170	Pesche 0809 30 90	241,90 835,25 2 180,52	140,11 165,95 167,20	7 467,08 104,41	1 797,59 1 017,86	3 784,97 58 025,44	59 938,90 9 455,53
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	229,01 790,71 2 064,26	132,64 157,10 158,29	7 068,94 98,84	1 701,74 963,59	3 583,16 54 931,57	56 743,01 8 951,37
2.190	Prugne 0809 40 05	339,11 1 170,89 3 056,77	196,41 232,63 234,40	10 467,76 146,36	2 519,95 1 426,89	5 305,97 81 343,16	84 025,54 13 255,27
2.200	Fragole 0810 10 00	389,56 1 345,06 3 511,47	225,63 267,24 269,26	12 024,86 168,13	2 894,80 1 639,14	6 095,25 93 443,13	96 524,53 15 227,02

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto					
	Merci, varietà, codici NC	EUR LTL SEK	CYP LVL GBP	CZK MTL	DKK PLN	EEK SIT	HUF SKK
2.205	Lamponi 0810 20 10	304,95	176,63	9 413,20	2 266,08	4 771,43	75 560,51
		1 052,93	209,20	131,62	1 283,14	73 148,36	11 919,89
		2 748,82	210,78				
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	1 243,19	720,06	38 374,79	9 238,14	19 451,70	308 037,62
		4 292,49	852,83	536,56	5 230,97	298 203,99	48 593,81
		11 206,11	859,29				
2.220	Kiwis («Actinidia chinensis Planch») 0810 50 00	118,95	68,90	3 671,85	883,94	1 861,22	29 474,27
		410,72	81,60	51,34	500,52	28 533,35	4 649,65
		1 072,25	82,22				
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	119,24	69,06	3 680,60	886,05	1 865,65	29 544,47
		411,70	81,80	51,46	501,71	28 601,31	4 660,72
		1 074,80	82,42				
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	68,65	39,76	2 118,96	510,11	1 074,07	17 009,06
		237,02	47,09	29,63	288,84	16 466,07	2 683,23
		618,77	47,45				
2.250	Litchi ex 0810 90	—	—	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 2138/2004 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 14/2004 per quanto riguarda il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per il latte e la crema di latte**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 14/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio⁽²⁾, definisce il bilancio previsionale di approvvigionamento e fissa l'aiuto comunitario per i prodotti coperti dal regime specifico di approvvigionamento, in particolare per gli arcipelaghi delle Azzorre, di Madera e le Isole Canarie.
- (2) Allo stadio attuale dell'esecuzione del bilancio annuo di approvvigionamento delle isole Canarie relativamente al

latte e alla crema di latte di cui ai codici CN 0402 91 e 0402 99, risulta che i quantitativi fissati per l'approvvigionamento di tali prodotti sono inferiori al fabbisogno a causa di una domanda più elevata del previsto.

- (3) Occorre pertanto adattare i quantitativi del prodotto succitato al fabbisogno effettivo della regione interessata.
- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 14/2004.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 14/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 (GU L 305, dell'1.10.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 3 del 7.1.2004, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1997/2004 (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 28).

ALLEGATO

Nella parte 11 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 14/2004, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Descrizione	Codice NC	Quantitativo (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III ⁽¹⁾
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ⁽²⁾	0401	114 800 ⁽³⁾	41	59	⁽⁴⁾
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ⁽²⁾	0402	28 600 ⁽⁵⁾	41	59	⁽⁴⁾
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % e un tenore di materie grasse non superiore a 3 % ⁽⁶⁾	0402 91 19 9310		—	97	—
Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere ⁽²⁾	0405	4 000	72	90	⁽⁴⁾
Formaggi ⁽²⁾	0406 0406 30 0406 90 23 0406 90 25 0406 90 27 0406 90 76 0406 90 78 0406 90 79 0406 90 81	15 000	72	90	⁽⁴⁾
	0406 90 86 0406 90 87 0406 90 88	1 900			
Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse	1901 90 99	800	—	59	⁽⁷⁾
Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ecc.	2106 90 92	45			

⁽¹⁾ In EUR/100 kg di peso netto, salvo se diversamente specificato.

⁽²⁾ I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

⁽³⁾ Di cui 1 300 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

⁽⁴⁾ L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Se le restituzioni rilasciate ai sensi dell'articolo 31 di tale regolamento hanno più tassi di restituzione, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), e 2, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 800/1999 (GU L 102, del 17.4.1999, pag. 11), l'importo dell'aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice NC [regolamento (CEE) n. 3846/87 (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1)].

Tuttavia, per il burro aggiudicato nell'ambito del regolamento (CE) n. 2571/97, l'importo sarà modificato come indicato nella colonna II.

⁽⁵⁾ Da ripartire come segue:

— 7 250 tonnellate dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 destinate al consumo diretto,

— 5 350 tonnellate dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 destinate alla trasformazione e/o al condizionamento,

— 16 000 tonnellate dei codici NC 0402 10 e/o 0402 21 destinate alla trasformazione e/o al condizionamento.

⁽⁶⁾ Se il tenore di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38) nella sostanza secca non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore al 34 %, non viene concesso alcun aiuto. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d'acqua, in peso, è superiore al 5 %, non è concesso alcun aiuto. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo di acqua.

⁽⁷⁾ L'importo è pari alla restituzione fissata dal regolamento della Commissione che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I, concessa a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000.

REGOLAMENTO (CE) N. 2139/2004 DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 2004****che adatta e applica il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio e che modifica la decisione 2000/115/CE della Commissione ai fini dell'organizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel 2005 e nel 2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafi 1 e 4, e il punto 5 dell'allegato II,

considerando quanto segue:

(1) A seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, il 1° maggio 2004, è necessario modificare l'elenco delle caratteristiche che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88.

(2) Il nuovo obiettivo politico rappresentato dall'attuazione di una politica agricola comune sostenibile richiede ulteriori informazioni, in particolare sullo sviluppo del settore rurale.

(3) Conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)⁽²⁾, tutti i dati statistici degli Stati membri trasmessi alla Commissione e suddivisi per unità territoriali devono utilizzare la classificazione NUTS. Pertanto, ai fini delle indagini sulla struttura delle aziende agricole (qui di seguito definite «indagini sulla struttura delle aziende agricole»), le regioni e i distretti devono essere definiti conformemente alla classificazione NUTS.

(4) I termini per la comunicazione di dati individuali convalidati relativi alle indagini sulla struttura delle aziende agricole devono essere definiti dalla Commissione, tenendo presente il fatto che il calendario per lo svolgimento delle indagini varia a seconda degli Stati membri.

(5) Occorre pertanto modificare conseguentemente sia lo stesso regolamento (CEE) n. 571/88, che la decisione relativa alle definizioni e alle spiegazioni relative al regolamento stesso, vale a dire la decisione 2000/115/CE della Commissione⁽³⁾.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 è sostituito dall'allegato I al presente regolamento.

Articolo 2

La decisione 2000/115/CE è modificata come segue:

1) L'allegato I è modificato come indicato nell'allegato II al presente regolamento.

2) L'allegato IV è soppresso.

Articolo 3

1. Ai fini delle indagini sulla struttura delle aziende agricole 2005 e 2007, le regioni sono le unità territoriali NUTS 2, conformemente a quanto indicato nel regolamento (CE) n. 1059/2003.

A titolo di deroga, per la Germania le regioni saranno le unità territoriali NUTS 1, conformemente a quanto indicato nel regolamento.

2. Ai fini delle indagini sulla struttura delle aziende agricole 2005 e 2007, i distretti saranno le unità territoriali NUTS 3, conformemente a quanto indicato nel regolamento (CE) n. 1059/2003.

⁽¹⁾ GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1435/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 16.8.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽⁴⁾ GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

A titolo di deroga, per la Germania i distretti sono le unità territoriali NUTS 2, conformemente a quanto indicato nel regolamento.

3. Ai fini delle indagini sulla struttura delle aziende agricole 2005 e 2007, i comuni sono le unità amministrative più piccole di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1059/2003. Gli Stati membri indicano il comune di appartenenza di ciascuna azienda oggetto d'indagine.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano dati individuali convalidati risultanti dalle indagini sulla struttura delle aziende agricole 2005 e 2007 conformemente al calendario indicato all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2004.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

ALLEGATO
«ALLEGATO I

ELENCO DELLE CARATTERISTICHE PER IL 2005 E IL 2007 (*)

Note esplicative:

- Le caratteristiche contrassegnate nell'allegato dalle lettere "NE" sono considerate non esistenti o prossime allo zero nello Stato membro interessato.
- Le caratteristiche contrassegnate dalle lettere "NS" sono considerate non significative nello Stato membro interessato.

A. Ubicazione geografica dell'azienda

	BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
1. Circostrizione d'indagine																									
a) comune o sottocircostrizione d'indagine (1)																									
2. Zona svantaggiata (1)											NE														
a) zona di montagna (1)					NE						NE	NE	NE			NE									
3. Zona agricola con vincoli ambientali											NE					NE						NE			

B. Personalità giuridica e gestione dell'azienda
(alla data dell'indagine)

1. La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda è assunta da:

a) una persona fisica che è unico conduttore di un'azienda indipendente?																									
b) una o più persone fisiche che partecipano a un gruppo di aziende? (2)			NS		NS	NS	NS		NS	NS				NS	NS		NS	NS		NS		NE		NS	NS
c) una persona giuridica?																									
2. Se la risposta alla domanda B/1a è "sì", il conduttore è al tempo stesso il responsabile dell'azienda?																									

(*) Nota per il lettore: la numerazione è il risultato della lunga storia delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e deve essere mantenuta inalterata per non compromettere la comparabilità delle indagini.

(1) Le informazioni relative alle zone svantaggiate (A/2) e alle zone di montagna (A/2a) sono facoltative nel caso in cui sia inviato il codice del comune (A/1a) per ciascuna azienda. Nel caso in cui il codice del comune (A/1a) non sia fornito per l'azienda, è obbligatorio fornire le informazioni relative alle zone svantaggiate (A/2) e alle zone di montagna.

(2) Informazione volontaria.

	BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
a) Se la risposta alla domanda B/2 è "no", il responsabile dell'azienda è un membro della famiglia del conduttore?																									
b) Se la risposta alla domanda B/2a è "sì", il responsabile dell'azienda è il coniuge del conduttore?								NS		NS															
3. Grado di formazione professionale agraria del capo azienda (esperienza agraria esclusivamente pratica, formazione agraria elementare, formazione agraria completa) ⁽¹⁾																									

sì/no

sì/no

codice

C. Sistema di conduzione (rispetto al conduttore) e sistema di produzione

Superficie agricola utilizzata:

1. in conduzione diretta																									
2. in affitto																									
3. a mezzadria o ad altre forme di conduzione													NS			NS					NS		NE	NE	NS

ha/a

ha/a

ha/a

5. Sistemi e pratiche di produzione agricola:

a) superficie agricola utilizzata dell'azienda in cui si applicano metodi di produzione dell'agricoltura biologica conformemente alle disposizioni della Comunità europea																	NE								
d) superficie agricola utilizzata in fase di conversione ai metodi di produzione dell'agricoltura biologica											NS						NE								
e) l'azienda applica metodi di produzione biologica anche all'allevamento di bestiame?											NS						NE								

ha/a

ha/a

totalmente, in parte, affatto

⁽¹⁾ Caratteristica non registrata nell'indagine del 2007.

BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

f) aiuti diretti agli investimenti per l'azienda agricola, nell'ambito della politica agricola comune, nel corso dell'ultimo quinquennio:

si/no

i) l'azienda ha beneficiato direttamente di aiuti pubblici nell'ambito di investimenti produttivi? ⁽¹⁾

si/no

ii) l'azienda ha beneficiato direttamente di aiuti pubblici nell'ambito delle misure per lo sviluppo rurale? ⁽¹⁾

6. Destinazione della produzione dell'azienda:

si/no

a) La famiglia del conduttore consuma più del 50 % del valore della produzione finale dell'azienda? ⁽¹⁾

si/no

b) Le vendite dirette ai consumatori rappresentano oltre il 50 % delle vendite totali? ⁽¹⁾

D. **Seminativi**

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi):

1. Frumento tenero e spelta ha/a

2. Frumento (grano) duro ha/a

3. Segale ha/a

4. Orzo ha/a

5. Avena ha/a

6. Granturco ha/a

7. Riso ha/a

8. Altri cereali per la produzione di granella ha/a

⁽¹⁾ Caratteristica non registrata nell'indagine del 2007.

35. Piante industriali, non citate altrove

	BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
G. Coltivazioni permanenti																									
1. Frutteti e piantagioni di bacche	ha/a																								
a) frutta fresca e bacche delle specie di origine temperata ⁽¹⁾	ha/a																								
b) frutta e bacche delle specie di origine subtropicale	ha/a	NE	NE	NE	NE				NE			NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE		NE	NE	NE	NE	NE
c) frutta a guscio	ha/a	NS	NS	NS	NE				NE			NE	NE	NE		NE	NS	NS			NS	NS	NE	NE	NS
2. Agrumeti	ha/a	NE	NE	NE	NE				NE			NE	NE	NE	NE		NE	NE	NE		NS	NE	NE	NE	NE
3. Oliveti	ha/a	NE	NE	NE	NE				NE			NE	NE	NE	NE		NE	NE	NE			NE	NE	NE	NE
a) che producono normalmente olive da tavola	ha/a	NE	NE	NE	NE			NS	NE			NE	NE	NE	NE		NE	NE	NE		NS	NE	NE	NE	NE
b) che producono normalmente olive per olio	ha/a	NE	NE	NE	NE			NS	NE			NE	NE	NE	NE		NE	NE	NE			NE	NE	NE	NE
4. Vigneti	ha/a	NS		NE	NE				NE			NE	NE				NS		NS				NE	NE	
che producono normalmente:																									
a) vino di qualità	ha/a	NS		NE	NE				NE		NE	NE	NE				NS		NE				NE	NE	NE
b) altri vini	ha/a	NS	NE	NS	NE				NE			NE	NE	NE			NS	NE	NS				NE	NE	
c) uva da tavola	ha/a	NS		NS	NE				NE			NE	NE	NE			NS	NS	NE		NS		NE	NE	NE
d) uva passa	ha/a	NS	NE	NE	NE			NE	NE	NS		NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NS	NE	NE	NE	NE	NE
5. Vivai	ha/a																								
6. Altre coltivazioni permanenti	ha/a			NE	NE				NS			NS			NS		NE	NE			NE	NS	NE	NE	NS
7. Coltivazioni permanenti sotto vetro	ha/a		NS	NE	NE			NS	NS			NS	NE	NE	NS			NE		NS	NE	NE	NE	NE	NE

⁽¹⁾ Belgio, Paesi Bassi e Austria possono includere la rubrica G/1c "frutta a guscio".

	BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
H. Altre superfici																									
1. Superficie agricola non utilizzata (superfici agricole che non sono più coltivate per ragioni economiche, sociali o d'altro tipo e che non rientrano nell'avvicendamento)	ha/a																								
2. Superficie boschiva	ha/a															NE									
3. Altre superfici (aree edificate, aie e cortili, strade poderali, stagni, cave, terre sterili, rocce, ecc.)	ha/a																								
I. Coltivazioni successive secondarie, funghi, irrigazione e ritiro dei seminati																									
1. Coltivazioni successive secondarie (escluse le coltivazioni orticole e le coltivazioni sotto vetro) ⁽¹⁾	ha/a			NE	NS				NE			NE	NE				NE	NS						NE	NS
2. Funghi	ha/a			NS	NS									NE						NS					NS
3. Superficie irrigata																									
a) superficie irrigua totale	ha/a			NS	NS				NS			NS	NS	NE											
b) superficie delle coltivazioni irrigate	ha/a			NS	NS				NS			NS	NS	NE										NS	
4. Superfici soggette a regime di aiuti suddivise in:	ha/a																								
a) terreni a riposo non sfruttati economicamente (già compresi in D/22)	ha/a																								
b) superfici utilizzate per la coltivazione di materie prime agrarie non destinate all'alimentazione (ad es. barbabietole, colza, alberi e arbusti non forestali, ecc., compresi lenticchie, ceci e vecce) (già comprese in D e G)	ha/a										NE					NE									

⁽¹⁾ Informazione volontaria.

BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
			NS							NE					NE								NE	NE
			NS												NE								NS	
																	NS						NE	

ha/a

c) superfici trasformate in prati per-
manenti e pascoli (già comprese
in F/1 e F/2) ⁽¹⁾

ha/a

d) superfici agricole trasformate in
superfici a bosco o in via di im-
boschimento (già comprese in H/
2) ⁽²⁾

ha/a

e) altre (già comprese in H/1 e H/
3) ⁽²⁾

J. Consistenza del patrimonio zootecnico (alla data dell'indagine)

1. Equini																								
numero di capi																								

Bovini:

2. Bovini di meno di un anno, maschi e femmine																								
numero di capi																								
3. Bovini da un anno a meno di due anni: maschi																								
numero di capi																								
4. Bovini da un anno a meno di due anni: femmine																								
numero di capi																								
5. Bovini di due anni e più: maschi																								
numero di capi																								
6. Giovenche di due anni e più																								
numero di capi																								
7. Vacche da latte																								
numero di capi																								
8. Altre vacche																								
numero di capi																								

⁽¹⁾ Caratteristica non registrata nell'indagine del 2007.

⁽²⁾ Germany may merge headings 8(c), 8(d) and 8(e).

[illegible]

BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK

numero di capi

di cui:

a) tacchini

b) anatre

c) oche

d) altro pollame, non citato altrove

				NS																				
				NS											NS								NS	
				NS											NS	NS			NE				NS	
			NS	NS											NS								NS	
		NS	NS														NS						NS	
		NS	NS					NS									NS					NE	NS	
		NS	NS					NS							NS	NS	NS					NS	NS	
			NS	NS							NS				NS	NS		NE						

17. Coniglie fattrici

18. Api

19. Altri animali, non citati altrove

K. **Trattrici, motocoltivatori, macchine e impianti**

1. Di proprietà esclusiva dell'azienda nel giorno dell'indagine

1. Trattrici a quattro ruote, trattrici a cingoli, porta-attrezzi, per classi di potenza (kW) ⁽¹⁾

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

a) < 40 ⁽²⁾

b) 40 – < 60 ⁽²⁾

c) 60 – < 100 ⁽²⁾

d) 100 e oltre ⁽²⁾

2. Motocoltivatori, motozappe, motofalciatrici e motofalciatrici ⁽¹⁾

3. Mietitrebbiatrici ⁽¹⁾

															NS									
															NE									

numero

numero

numero

numero

numero

numero

numero

⁽¹⁾ Caratteristica non registrata nell'indagine del 2007.

⁽²⁾ Caratteristica facoltativa nell'indagine del 2005. Non registrata nell'indagine del 2007.

	BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
9. Altre macchine per la raccolta completamente meccanizzata ⁽¹⁾																NS									
10. Impianti di irrigazione ⁽¹⁾																									
a) se esiste un impianto di irrigazione, si tratta di un impianto mobile? ⁽¹⁾	NS				NS				NE					NE											
b) se esiste un impianto di irrigazione, si tratta di un impianto fisso? ⁽¹⁾	NS				NS				NE					NE			NS								

numero

sì/no

sì/no

sì/no

2. *Macchine utilizzate da più aziende negli ultimi 12 mesi (di proprietà di un'altra azienda, di proprietà di una cooperativa o in comproprietà) o di proprietà di un'impresa di lavori agricoli*

1. Trattori a quattro ruote, trattori a cingoli, porta-attrezzi, per classi di potenza (kW) ⁽¹⁾																										
2. Motocoltivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici ⁽¹⁾																										
3. Mietitrebbiatrici ⁽¹⁾																										
9. Altre macchine per la raccolta completamente meccanizzata ⁽¹⁾																										

sì/no

sì/no

sì/no

sì/no

L. **Manodopera agricola** (nei 12 mesi precedenti la data dell'indagine)

Per ogni persona che lavora nell'azienda e che appartiene alle seguenti categorie di manodopera agricola, i dati statistici sono raccolti in modo da permettere incroci multipli tra loro e/o con qualsiasi altra caratteristica dell'indagine.

⁽¹⁾ Caratteristica non registrata nell'indagine del 2007.

BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1 a) Responsabile dell'azienda

In questa rubrica rientrano:

- i responsabili di aziende indipendenti, compresi i coniugi e gli altri membri della famiglia di un conduttore che sono anche responsabili dell'azienda (risposta affermativa alla domanda B/2a o B/2b)
- i soci di un gruppo di aziende identificati come responsabili dell'azienda
- i responsabili di aziende in cui il conduttore è una persona giuridica

(I responsabili dell'azienda che sono al tempo stesso conduttori unici o soci identificati come conduttori di un gruppo di aziende sono registrati una sola volta, cioè come conduttori nella rubrica L/1).

Per ciascuna delle persone di cui sopra sono registrati i seguenti dati:

- sesso
- età secondo le seguenti classi:
dalla fine della scuola dell'obbligo a < 25 anni, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 e oltre

[illegible][illegible]

BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

3. a) Altri membri della famiglia del conduttore unico addetti a lavori agricoli nell'azienda: maschi (escluse le persone comprese nelle rubriche L/1, L/1a e L/2)

3. b) Altri membri della famiglia del conduttore unico addetti a lavori agricoli nell'azienda: femmine (escluse le persone comprese nelle rubriche L/1, L/1a e L/2)

Per ogni persona delle rubriche di cui sopra vanno registrati i seguenti dati sul numero di persone dell'azienda corrispondenti alle seguenti classi:

— età secondo le seguenti classi:

dalla fine della scuola dell'obbligo a < 25 anni, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 e oltre ⁽¹⁾

— lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici) secondo la classificazione:

0 %, > 0 ≤ 25 %, 25 ≤ 50 %, 50 ≤ 75 %, 75 ≤ 100 %, 100 % (a tempo pieno) del tempo di lavoro annuale di un lavoratore agricolo a tempo pieno

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

⁽¹⁾ Caratteristica non registrata nell'indagine del 2007.

BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

4. a) Manodopera non familiare occupata regolarmente: maschi (escluse le persone comprese nelle rubriche L/1, L/1a, L/2 e L/3)

4. b) Manodopera non familiare occupata regolarmente: femmine (escluse le persone comprese nelle rubriche L/1, L/1a, L/2 e L/3)

Per ciascuna delle rubriche di cui sopra vanno registrati i seguenti dati sul numero di persone dell'azienda corrispondenti alle seguenti classi:

— età secondo le seguenti classi:

dalla fine della scuola dell'obbligo a < 25 anni, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 e oltre ⁽¹⁾

— lavori agricoli nell'azienda (esclusi i lavori domestici) secondo la classificazione:

0 %, > 0- < 25 %, 25- < 50 %, 50- < 75 %, 75- < 100 %, 100 % (a tempo pieno) del tempo di lavoro annuale di un lavoratore agricolo a tempo pieno

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

⁽¹⁾ Caratteristica non registrata nell'indagine del 2007.

	BE	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	FI	SE	UK
5. + 6. Manodopera non familiare occupata non regolarmente: maschi e femmine																									

numero di
giornate di
lavoro

7. Il conduttore che è al tempo stesso il capo azienda svolge un'altra attività lucrativa?

— come attività principale?
— come attività secondaria?

si/no																									
si/no																									

8. Il coniuge del conduttore unico svolge un'altra attività lucrativa?

— come attività principale?
— come attività secondaria?

si/no																									
si/no																									

9. Gli altri membri della famiglia del conduttore unico, addetti a lavori agricoli nell'azienda, svolgono un'altra attività lucrativa? In caso affermativo, quanti svolgono altre attività lucrative:

— come attività principale?
— come attività secondaria?

numero di persone																									
numero di persone																									
numero de jornadas																		NS	NS						
														NE											

10. Numero totale delle giornate equivalenti di lavoro agricolo a tempo pieno nel corso dei 12 mesi precedenti la data dell'indagine, non comprese nelle rubriche L/1-L/6, prestate nell'azienda da persone non direttamente assunte dal conduttore (per es. dipendenti di imprese di lavori per conto terzi) ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Caratteristica facoltativa per gli Stati membri che possono fornire una stima globale di questa caratteristica a livello regionale.

[illegible]

ALLEGATO II

MODIFICHE DELL'ALLEGATO I DELLA DECISIONE 2000/115/CE

1. Modifiche del paragrafo A

Sono soppressi il capoverso A/01 II:

«Le regioni e le circoscrizioni utilizzate ai fini dell'indagine sulla struttura agricola figurano nell'allegato IV.»

nonché, al paragrafo A/01 a) II:

«Se non è possibile trasmettere tali codici lo Stato membro comunica invece, per ogni azienda agricola, le informazioni di cui ai punti A/2, A/2a) e A/3.»

2. Modifiche del paragrafo C

Al paragrafo C si aggiunge il seguente capoverso:

«C/05 Sistemi e pratiche di conduzione agricola

1. C/5 f) Aiuti agli investimenti nel corso dell'ultimo quinquennio

I. Gli aiuti pubblici per investimenti riguardano misure cui si riferisce il regolamento (CE) n. 1257/1999 relativo allo sviluppo rurale.

II. «Direttamente» significa che la caratteristica non riguarda gli aiuti agli investimenti non corrisposti direttamente all'azienda ma erogati a livello più elevato (regionale o di gruppo), anche se l'azienda agricola ne ha beneficiato indirettamente. Tra gli esempi degli investimenti non coperti citiamo:

- servizi di base per l'economia rurale e la popolazione,
- sviluppo e miglioramento di infrastrutture collegate allo sviluppo dell'agricoltura,
- istituzione di servizi di sostituzione e di gestione delle aziende agricole,
- commercializzazione di prodotti agricoli di qualità,
- miglioramento del terreno,
- rilottizzazione.

Non sono contemplati il sostegno e le misure di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999 non connesse agli investimenti, quali:

- formazione (capitolo III),
- prepensionamento (capitolo IV),
- zone svantaggiate e zone con restrizioni ambientali (capitolo V),
- regime agroambientale (capitolo VI).

2. C/5 f) i) Vantaggi degli aiuti pubblici nell'ambito degli investimenti produttivi

I. Investimenti produttivi, di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999:

- articolo 4: investimenti in aziende agricole,
- articolo 8: insediamento di giovani agricoltori.

3. C/5 f) ii) *Vantaggi degli aiuti pubblici nell'ambito delle misure per lo sviluppo rurale*

I. Le misure per lo sviluppo rurale relative a questo aspetto sono determinate misure attuate in conformità dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1257/1999:

- il rinnovamento e il miglioramento dei villaggi e la protezione e la tutela del patrimonio rurale,
- la diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito,
- l'incentivazione di attività turistiche e artigianali,
- la tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali, nonché al benessere degli animali,
- l'ingegneria finanziaria,

nonché l'investimento nelle foreste (capitolo VIII).

C/06 Destinazione della produzione dell'azienda agricola

4. C/6 a) *Consumi della famiglia del conduttore*

II. I regali ai familiari non retribuiti devono essere considerati un consumo della famiglia. La produzione finale è conforme alla definizione utilizzata nei conti agricoli (vale a dire, la produzione utilizzata come input per altra produzione, quale il foraggio per la produzione animale, non deve essere presa in considerazione nella produzione totale).

Il 50 % non deve essere ritenuta una soglia precisa, ma soltanto un ordine di grandezza.

5. C/6 b) *Vendite dirette ai consumatori*

II. Il 50 % non deve essere considerato una stima esatta, ma un ordine di grandezza.»

ALLEGATO III

Termini fissati per la comunicazione all'Eurostat dei dati individuali convalidati

Stato membro	Termine ultimo Indagine sulla struttura delle aziende agricole 2005	Termine ultimo Indagine sulla struttura delle aziende agricole 2007
Belgio	30 giugno 2006	31 maggio 2008
Repubblica ceca	30 giugno 2006	30 giugno 2008
Danimarca	31 maggio 2006	31 maggio 2008
Germania	30 settembre 2006	30 settembre 2008
Estonia	30 giugno 2006	30 giugno 2008
Grecia	31 dicembre 2006	31 dicembre 2008
Spagna	31 dicembre 2006	31 dicembre 2008
Francia	31 dicembre 2006	31 dicembre 2008
Irlanda	30 giugno 2006	31 maggio 2008
Italia	31 ottobre 2006	30 settembre 2008
Cipro	30 settembre 2006	30 settembre 2008
Lettonia	30 giugno 2006	30 giugno 2008
Lituania	31 marzo 2006	31 marzo 2008
Lussemburgo	31 maggio 2006	31 maggio 2008
Ungheria	30 settembre 2006	30 settembre 2008
Malta	31 luglio 2006	31 luglio 2008
Paesi Bassi	31 luglio 2006	31 luglio 2008
Austria	30 settembre 2006	30 settembre 2008
Polonia	31 marzo 2006	31 marzo 2008
Portogallo	31 dicembre 2006	31 dicembre 2008
Slovenia	30 giugno 2006	30 giugno 2008
Slovacchia	31 ottobre 2006	30 settembre 2008
Finlandia	31 agosto 2006	31 agosto 2008
Svezia	30 giugno 2006	30 giugno 2008
Regno Unito	31 agosto 2006	31 agosto 2008

REGOLAMENTO (CE) N. 2140/2004 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2004****recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1245/2004 per quanto riguarda le domande di licenza di pesca nelle acque della zona economica esclusiva della Groenlandia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1245/2004 del Consiglio, del 28 giugno 2004, relativo alla conclusione del protocollo che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1245/2004 stabilisce che i proprietari di pescherecci comunitari cui è rilasciata una licenza che autorizza un peschereccio comunitario a esercitare attività di pesca nelle acque della zona economica esclusiva della Groenlandia pagano un canone conforme a quanto stabilito dall'articolo 11, paragrafo 5, del quarto protocollo.
- (2) L'articolo 11, paragrafo 5, del quarto protocollo stabilisce che le modalità tecniche per l'assegnazione delle licenze di pesca sono definite dalle parti mediante accordi amministrativi.

(3) Il governo della Groenlandia e la Comunità hanno condotto negoziati per definire le formalità relative alla domanda e al rilascio delle licenze, a conclusione dei quali è stato siglato un accordo amministrativo il 30 settembre 2004.

(4) È pertanto opportuno applicare le disposizioni previste da tale accordo amministrativo.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le formalità relative alla domanda e al rilascio delle licenze di pesca di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1245/2004 sono fissate dall'accordo amministrativo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2004.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 237 dell'8.7.2004, pag. 1.

ALLEGATO

Accordo amministrativo sulle licenze tra la Commissione europea, il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia**Condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi della Comunità nella zona di pesca della Groenlandia**

A. FORMALITÀ RELATIVE ALLA DOMANDA E AL RILASCIO DELLE LICENZE

1. Entro il 1° marzo o trenta giorni prima dell'inizio della bordata, gli armatori presentano alla Commissione europea, tramite le autorità nazionali, una domanda per ciascuna nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo. Le domande devono essere redatte sul modello previsto a tal fine dalla Groenlandia e riprodotto nell'appendice 1. Ciascuna domanda di licenza di pesca è accompagnata dalla prova del pagamento del canone per il periodo della sua validità. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali relative all'accesso alle attività di pesca. Le autorità di pesca della Groenlandia riscuotono una tassa amministrativa pari all'1 % del canone.

La Commissione europea presenta alle autorità di pesca groenlandesi una domanda, redatta dall'armatore, per ciascuna nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo.

2. Prima dell'entrata in vigore dell'accordo amministrativo, le autorità di pesca groenlandesi comunicano tutte le informazioni relative ai conti bancari da utilizzare per il pagamento dei canoni.
3. La licenza è rilasciata a nome di un determinato peschereccio e non è trasferibile, fatte salve le disposizioni di cui al punto 4. La licenza indica il quantitativo massimo che può essere catturato e detenuto a bordo. Eventuali modifiche del quantitativo massimo indicato nella licenza sono subordinate alla presentazione di una nuova domanda di licenza. Se una nave supera il quantitativo massimo indicato nella licenza, essa deve versare un canone per il quantitativo che supera il quantitativo massimo suddetto. Alla nave in questione non può essere rilasciata alcuna nuova licenza fino a quando non viene versato il canone relativo al quantitativo in eccesso. Tale canone è calcolato conformemente a quanto disposto nella parte B3.
4. Tuttavia, in caso di forza maggiore e su richiesta della Commissione delle Comunità europee, la licenza rilasciata per un peschereccio può essere sostituita da una nuova licenza per un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quelle del peschereccio che esso sostituisce. La nuova licenza menziona:

— la data del rilascio,

— il fatto che detta licenza annulla e sostituisce quella rilasciata per la nave precedente.

5. Se i quantitativi massimi indicati nelle licenze vengono scambiati, in tutto in parte, viene rilasciata una nuova licenza e la precedente viene revocata. In tal caso non è dovuto alcun canone.
6. Le licenze vengono trasmesse dalle autorità di pesca groenlandesi alla Commissione delle Comunità europee entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento delle domande.
7. La licenza originale o copia di essa deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave e deve essere presentata ogni qualvolta le autorità competenti della Groenlandia lo richiedano.

B. VALIDITÀ E PAGAMENTO DELLE LICENZE

1. Le licenze sono valide dalla data del rilascio fino alla fine dell'anno civile in cui sono state rilasciate. Esse sono rilasciate entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento delle domande, previo pagamento dei canoni annui dovuti per ciascuna nave.

Per quanto riguarda la pesca del capelin, le licenze vengono rilasciate dal 20 giugno al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 30 aprile.

2. I canoni sono calcolati come segue:

— 2005: 2 % del prezzo per tonnellata della specie

— 2006: 3 % del prezzo per tonnellata della specie

3. I canoni per il 2005 sono calcolati in base all'allegato VI del protocollo, ossia:

Specie	EUR per tonnellata
Scorano di Norvegia	28
Ippoglosso nero	51
Mazzancolle; Gamberoni	42
Ippoglosso atlantico	56
Capelin	2
Granatiere	12
Grancevole artiche	81

Il canone totale (quantitativo massimo autorizzato che può essere pescato, moltiplicato per il prezzo per tonnellata) è riscosso unitamente ad una tassa amministrativa groenlandese pari all'1 % del canone.

Se il quantitativo massimo autorizzato non viene pescato, il canone corrispondente a tale quantitativo massimo non viene rimborsato all'armatore.

4. L'importo dei canoni per il 2006 sarà stabilito nel novembre 2005 mediante un allegato al presente accordo amministrativo basato sull'allegato VI del protocollo.
5. Le autorità di pesca groenlandesi redigono un computo dei canoni relativi all'anno civile precedente, sulla base delle licenze rilasciate alle navi comunitarie e di eventuali altre informazioni in possesso delle stesse autorità.

Detto computo viene comunicato alla Commissione anteriormente al 5 gennaio dell'anno successivo.

C. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA CONTROPARTITA FINANZIARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL PROTOCOLLO

1. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del protocollo, la contropartita finanziaria deve essere versata ogni anno all'inizio di ciascuna campagna di pesca.

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, del protocollo, la contropartita finanziaria si compone, dopo la modifica operata, di due parti: la contropartita finanziaria comunitaria e i canoni versati dagli armatori.

Gli importi che saranno prevedibilmente riscossi dalla Groenlandia con il pagamento dei canoni da parte degli armatori saranno detratti dalla contropartita finanziaria comunitaria.

2. Alla fine della campagna di pesca viene analizzato l'importo versato dagli armatori e la differenza tra il risultato dell'utilizzazione completa e il pagamento dei canoni è versata quanto prima alle autorità groenlandesi, in aggiunta alla contropartita finanziaria comunitaria per l'anno successivo.

D. DATA DI ENTRATA IN VIGORE

Il presente accordo amministrativo entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Appendice 1

Domanda di licenza di pesca nelle acque groenlandesi

1	Nazionalità	
2	Nome della nave	
3	Numero dello schedario della flotta comunitaria	
4	Lettere e cifre di identificazione esterna	
5	Porto di immatricolazione	
6	Indicativo di chiamata	
7	Numero Inmarsat (telefono, telex, e-mail) ⁽¹⁾	
8	Anno di costruzione	
9	Tipo di nave	
10	Tipo di attrezzo da pesca	
11	Specie bersaglio + quantitativo	
12	Zona di pesca (CIEM/NAFO)	
13	Periodo di validità della licenza	
14	Proprietari, indirizzo, telefono, telex, e-mail	
15	Operatore della nave	
16	Nome del comandante	
17	Numero dei membri dell'equipaggio	
18	Potenza motrice (in kW)	
19	Lunghezza fuori tutto	
20	Stazza (in GT)	
21	Rappresentante in Groenlandia Nome e indirizzo	
22	Indirizzo al quale deve essere inviata la licenza e numero di fax	Commissione europea, Direzione generale della Pesca, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, Fax (32-2) 296 23 38

⁽¹⁾ Può essere comunicato dopo che la domanda è stata accettata.

REGOLAMENTO (CE) N. 2141/2004 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2004****che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la nuova stima della produzione di cotone non sgranato e la conseguente nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

gine di sicurezza, una percentuale di maggiorazione del 12 % per la Grecia e del 7,5 % per la Spagna e per il Portogallo.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone⁽¹⁾,

(4) La nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo deve essere calcolata conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1051/2001, sostituendo, tuttavia, la produzione effettiva con la nuova stima della produzione maggiorata.

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, secondo trattino,

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone⁽³⁾, prevede che la nuova stima della produzione di cotone non sgranato di cui all'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001 e la conseguente nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo siano determinate anteriormente al 1° dicembre della relativa campagna di commercializzazione.

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la nuova stima della produzione di cotone non sgranato è fissata a:

— 1 103 000 tonnellate per la Grecia,

(2) L'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1051/2001 prevede che la nuova stima della produzione sia determinata tenendo conto dello stato di avanzamento del raccolto. È quindi opportuno determinare la suddetta nuova stima sulla base dei dati disponibili per la campagna di commercializzazione 2004/2005.

— 344 640 tonnellate per la Spagna,

— 926 tonnellate per il Portogallo.

(3) L'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001 prevede che, a decorrere dal 16 dicembre successivo all'inizio della campagna, l'importo dell'acconto sia determinato sulla base della nuova stima della produzione maggiorata di una percentuale pari come minimo al 7,5 %. Tenuto conto, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, della situazione più recente dei quantitativi messi sotto controllo comunicata dagli Stati membri a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1591/2001 e delle incertezze in merito alla situazione della produzione greca, è opportuno adottare, come mar-

2. Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo è fissata a:

— 39,437 EUR/100 kg per la Grecia,

— 27,957 EUR/100 kg per la Spagna,

— 0 EUR/100 kg per il Portogallo.

⁽¹⁾ Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2004.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2142/2004 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2004****che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 dicembre 2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 16 dicembre 2004

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	32,26
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	52,37
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽²⁾	52,37
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	32,26

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 1.12.2004-14.12.2004

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2 (14 %)	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	109,43 (**)	59,79	156,74 (****)	146,74 (****)	126,74 (****)	79,95 (****)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	11,13	—			—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	23,12	—	—			—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(****) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(*) Fob Duluth.

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico-Rotterdam: 35,18 EUR/t; Grandi Laghi-Rotterdam: 46,26 EUR/t.

3) Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2004

che autorizza la Repubblica francese e la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'articolo 3, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(2004/853/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alle disposizioni della direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.
- (2) In una richiesta presentata alla Commissione e registrata dal Segretariato generale della Commissione il 24 marzo 2004, il governo francese e il governo italiano hanno chiesto l'autorizzazione per una deroga all'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE.

- (3) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 1° giugno 2004, della richiesta del governo francese e del governo italiano e ha comunicato alla Repubblica francese e alla Repubblica italiana, con lettera del 3 giugno 2004, che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.

- (4) Tra la Francia e l'Italia sono stati costruiti due tunnel: il tunnel del Monte Bianco e quello del Fréjus. Il confine tra i due Stati corre all'interno dei tunnel, ma non sarebbe pratico organizzare la riscossione del pedaggio all'interno di questi ultimi. L'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino della direttiva 77/388/CEE stipula che «... si considera "territorio di uno Stato membro" l'interno del paese ...». Pertanto, in base alle norme in vigore, l'importo imponibile del pedaggio dovrebbe essere proporzionale alla lunghezza del tratto di tunnel appartenente a ciascuno Stato. Poiché sarebbe costoso e rallenterebbe il transito pagare un pedaggio all'ingresso e un altro all'uscita del tunnel per consentire a ciascuno Stato membro di riscuotere la quota che gli spetta, l'intero ammontare del pedaggio è riscosso all'ingresso del tunnel. Ogni transito per il tunnel dovrebbe essere fatturato per due pedaggi e a due diverse aliquote IVA: una per il territorio francese e l'altra per il territorio italiano. Inoltre, l'importo imponibile e l'IVA dovrebbero poi essere suddivisi tra i due Stati membri. In tal modo l'IVA costituisce un ulteriore fattore di complicazione all'interno di un meccanismo già complesso di compensazione finanziaria dovuto alla ripartizione dei costi di gestione dei tunnel.

- (5) Scopo della richiesta presentata da Francia e Italia è di ottenere l'autorizzazione ad applicare una deroga all'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE ai tunnel del Monte Bianco e del Fréjus.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

- (6) I due Stati desiderano che, per entrambi i tunnel, si consideri l'intera lunghezza di un senso della carreggiata del tunnel come territorio dello Stato nel quale ha inizio il transito attraverso il tunnel in quella direzione. Così l'ufficio/ente di gestione francese applicherà l'IVA francese al pedaggio intero di tutti i transiti che iniziano nella parte francese. Lo stesso meccanismo sarà applicato dall'ufficio/ente di gestione italiano ai transiti che iniziano nella parte italiana.
- (7) La deroga in questione ha effetto solo per quanto riguarda la riscossione del pedaggio ed è intesa a semplificare le modalità di calcolo e di contabilizzazione dell'IVA. Essa non ha alcuna incidenza sui territori dell'Italia e della Francia ai fini dell'IVA su qualsiasi altro prodotto.
- (8) La misura in questione è destinata a risolvere i problemi sopra esposti attraverso una semplificazione delle disposizioni di pagamento dell'imposta ed è essenzialmente di carattere tecnico. Essa non ha ripercussioni negative sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA, né ha effetti sull'importo dell'imposta dovuta allo stadio del consumo finale.
- (9) Poiché la materia oggetto della richiesta riguarda la definizione del territorio ai fini dell'IVA, alla quale non dovrebbero essere apportate modifiche, la deroga dovrebbe essere concessa per un periodo indeterminato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE, la Francia e l'Italia sono autorizzate a considerare l'intera lunghezza di un senso della carreggiata all'interno dei tunnel del Monte Bianco e del Fréjus come parte del territorio dello Stato membro nel quale inizia il transito in quella direzione.

Articolo 2

L'articolo 1 si applica unicamente ai pedaggi dei due tunnel.

Articolo 3

La Repubblica francese e la Repubblica italiana sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2004.

Per il Consiglio
Il presidente
G. ZALM

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2004

recante modifica della decisione 2001/865/CE del Consiglio che autorizza il Regno di Spagna ad applicare una deroga all'articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(2004/854/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2001/865/CE⁽²⁾ il Consiglio ha autorizzato il Regno di Spagna, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CE, a includere, nella base imponibile dell'imposta dovuta sulla fornitura di beni o di servizi, il valore dell'oro utilizzato dal fornitore e fornito dal destinatario, nel caso in cui la fornitura dell'oro al destinatario sia avvenuta in esenzione dall'imposta ai sensi dell'articolo 26 ter della direttiva 77/388/CE.
- (2) Scopo della deroga era di evitare abusi dell'esenzione dell'oro per investimenti e prevenire così taluni tipi di evasione o frode fiscale.
- (3) Con lettera registrata dal segretariato generale della Commissione il 4 agosto 2004, il governo spagnolo ha chiesto di prorogare la validità della decisione 2001/865/CE, che scade il 31 dicembre 2004.
- (4) Conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CE, con lettera del 9 agosto 2004, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno di Spagna. Con lettera del 10 agosto 2004, la Commissione ha comunicato alla Spagna che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.
- (5) Secondo le autorità spagnole la deroga autorizzata con la decisione 2001/865/CE è stata efficace nel raggiungere gli intenti sopra indicati.
- (6) Le deroghe ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE, relative alle frodi fiscali in materia di IVA

connesse all'esenzione dell'oro per investimenti, possono essere incluse in una futura proposta di direttiva intesa a razionalizzare alcune delle deroghe ai sensi di tale articolo.

- (7) È pertanto necessario prorogare la validità della deroga concessa con la decisione 2001/865/CE, fino all'entrata in vigore di una direttiva di razionalizzazione delle deroghe, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE, che copra l'evasione fiscale in materia di IVA connessa all'esenzione dell'oro per investimenti, o fino al 31 dicembre 2009, se quest'ultima data è anteriore.
- (8) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 2001/865/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 1 scade alla data di entrata in vigore di una direttiva, che razionalizzi le deroghe ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE relative alle frodi fiscali in materia di IVA connesse all'esenzione dell'oro per investimenti, o il 31 dicembre 2009, se quest'ultima data è anteriore.».

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2004.

*Per il Consiglio**Il presidente*

G. ZALM

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

⁽²⁾ GU L 323 del 7.12.2001, pag. 24.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2004

recante modifica dell'articolo 3 della decisione 98/198/CE che autorizza il Regno Unito a prorogare l'applicazione di una misura di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(2004/855/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ciascuno Stato membro ad introdurre o a prorogare misure particolari di deroga alla predetta direttiva, al fine di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.
- (2) Con le decisioni 95/252/CE⁽²⁾ e 98/198/CE⁽³⁾, il Consiglio ha autorizzato il Regno Unito ad applicare una misura di deroga agli articoli 6 e 17 della direttiva 77/388/CEE.
- (3) Con lettera registrata in data 14 giugno 2004 dal segretariato generale della Commissione e trasmessa il 7 luglio 2004 a tutti gli Stati membri, il governo del Regno Unito ha chiesto che gli venisse prorogata la deroga sopramenzionata.
- (4) L'attuale deroga consente al Regno Unito di escludere dal diritto a deduzione del soggetto che ha noleggiato o preso in leasing un'autovettura da turismo aziendale il

50 % dell'IVA sulle spese di noleggio o di leasing nel caso in cui la vettura sia utilizzata anche a fini privati e, inoltre, di non assimilare a prestazioni di servizi a titolo oneroso l'uso a fini privati di un'autovettura aziendale che un soggetto passivo abbia preso a noleggio o in leasing. La deroga elimina l'obbligo, da parte del soggetto che ha noleggiato o preso in leasing un'autovettura, di tenere una contabilità per stabilire il chilometraggio effettuato a fini privati con un'autovettura aziendale nonché di dichiarare l'IVA sul chilometraggio effettivamente percorso da ciascuna autovettura. Si tratta pertanto di una misura di semplificazione, che però restringe anche le opportunità di commettere abusi mediante una contabilità non corretta.

- (5) Gli elementi di diritto e di fatto che hanno giustificato la concessione dell'autorizzazione ad applicare la deroga originaria non sono cambiati e sussistono tuttora.
- (6) Alla luce delle proposte della Commissione di modifica della direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda le restrizioni del diritto di deduzione dell'IVA, è opportuno prorogare il periodo dell'autorizzazione fino all'entrata in vigore della direttiva di modifica. Ad ogni modo, la presente autorizzazione scadrà, al più tardi, il 31 dicembre 2007 qualora la direttiva di modifica non sia entrata in vigore prima di tale data; la necessità della deroga potrà così essere valutata in quel momento alla luce delle ulteriori discussioni che si saranno tenute sulla direttiva in sede di Consiglio.
- (7) La proroga non avrà incidenza sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 98/198/CEE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

La presente autorizzazione scade alla data di entrata in vigore delle norme comunitarie che stabiliscono quali spese relative ai veicoli stradali a motore non possano beneficiare della deduzione totale dell'imposta sul valore aggiunto, e comunque il 31 dicembre 2007.»

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

⁽²⁾ GU L 159 dell'11.7.1995, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 76 del 13.3.1998, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/909/CE (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 49).

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ZALM

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2004

che modifica la decisione 2000/746/CE che autorizza la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(2004/856/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva del Consiglio (77/388/CEE), del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2000/746/CE il Consiglio ha autorizzato la Repubblica francese, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, punto A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CE, ad includere, nella base imponibile delle forniture di beni o di servizi, il valore dell'oro utilizzato dal fornitore e fornito dal destinatario, nel caso in cui l'acquisto dell'oro da parte del destinatario sia avvenuto in esenzione d'imposta ai sensi dell'articolo 26 ter della direttiva 77/388/CE.

(2) Scopo della deroga era di evitare abusi dell'esenzione dell'oro da investimento e prevenire così taluni tipi di evasione o frode fiscale.

(3) Con lettera registrata dal Segretariato generale della Commissione il 6 luglio 2004, il governo francese ha chiesto la proroga della decisione 2000/746/CE⁽²⁾, che scade il 31 dicembre 2004.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

⁽²⁾ GU L 302 dell'1.12.2000, pag. 61.

(4) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, con lettera del 10 agosto 2004, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta della Repubblica francese e ha comunicato alla Francia che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.

(5) Secondo le autorità francesi, la deroga autorizzata con la decisione 2000/746/CE è stata efficace nel raggiungere gli intenti sopra indicati.

(6) Le deroghe ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE, relative alle frodi fiscali in materia di IVA connesse all'esenzione dell'oro da investimento, possono essere incluse in una futura proposta di direttiva intesa a razionalizzare alcune delle deroghe ai sensi di tale articolo.

(7) È pertanto necessario prorogare la validità della deroga concessa con la decisione 2000/746/CE fino all'entrata in vigore di una direttiva di razionalizzazione delle deroghe ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE, che copra l'evasione fiscale in materia di IVA connessa all'esenzione dell'oro da investimento, o fino al 31 dicembre 2009, se quest'ultima data è anteriore.

(8) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 2000/746/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 1 scade alla data di entrata in vigore di una direttiva che razionalizzi le deroghe ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE relative alle frodi fiscali in materia di IVA connesse all'esenzione dell'oro da investimento, o il 31 dicembre 2009, se quest'ultima data è anteriore.»

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ZALM

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2004

che modifica la decisione 97/222/CE recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne

[notificata con il numero C(2004) 4563]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/857/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, e in particolare gli articoli 3, paragrafo 1 e 16, oltre che l'articolo 21a, paragrafo 1, primo trattino,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo 1, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano⁽³⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/222/CE⁽⁴⁾ della Commissione reca l'elenco dei paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne.

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 445/2004 (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 60).

⁽³⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 4.4.1997, pag. 39. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/245/CE (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 62).

(2) Per assicurare la trasparenza e l'armonizzazione dei codici per taluni trattamenti specifici elencati nelle tabelle delle parti II e III all'allegato della decisione 97/222/CE, è necessario modificare e chiarire alcune note in riferimento all'origine e alla provenienza della carne fresca.

(3) Nella descrizione dei territori regionalizzati della parte I dell'allegato alla decisione 97/222/CE, ci sono riferimenti non più aggiornati ad una legislazione che è stata abrogata e sostituita da nuovi atti. È quindi necessario aggiornare tali riferimenti. Anche i codici corrispondenti dei territori e dei trattamenti specifici nella parte II dell'allegato alla decisione 97/222/CE dovrebbero essere aggiornati di conseguenza.

(4) Pertanto, le parti I, II e IV dell'allegato alla decisione 97/222/CE dovrebbero essere aggiornate di conseguenza.

(5) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/222/CE della Commissione è modificata come segue:

1) La parte I dell'allegato è sostituita dal testo nell'allegato I di questa decisione.

2) La parte II dell'allegato è sostituita dal testo nell'allegato II di questa decisione.

3) La parte IV dell'allegato è sostituita dal testo nell'allegato III di questa decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 23 dicembre 2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2004.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I

«Descrizione dei territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti II e III

Paese	Territorio		Descrizione del territorio
	Codice	Versione	
Argentina	AR		Tutto il paese
	AR-1	1/2004	Tutto il paese ad eccezione delle Province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego
	AR-2	1/2004	Le Province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego
Bulgaria	BG		Tutto il paese
	BG-1	—	Come descritto nell'allegato II, parte I, della decisione 79/542/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ (come modificato da ultimo)
	BG-2	—	Come descritto nell'allegato II, parte I, della decisione 79/542/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ (come modificato da ultimo)
Brasile	BR		Tutto il paese
	BR-1	—	Come descritto nell'allegato I della decisione 94/984/CE della Commissione ⁽²⁾ (come modificato da ultimo)
Serbia – Montenegro	CS		Tutto il paese come descritto nell'allegato II, parte I della decisione 79/542/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ (come modificato da ultimo)
Malaysia	MY		Tutto il paese
	MY-1	95/1	Unicamente la Malaysia peninsulare (occidentale)

⁽¹⁾ GU L 146 del 14.6.1976, pag. 15.⁽²⁾ GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11.»

ALLEGATO II

«PARTE II

Paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione nella Comunità europea di prodotti a base di carne

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/capri domestici	1. Suini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame domestico 2. Selvaggina da penna d'allevamento	Conigli domestici o leporidi di allevamento	Biungulati selvatici (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
AR	Argentina AR	C	C	C	A	A	A	C	C	XXX	A	D	XXX
	Argentina AR-1 ⁽¹⁾	C	C	C	A	A	A	C	C	XXX	A	D	XXX
	Argentina AR-2 ⁽¹⁾	A ⁽²⁾	A ⁽²⁾	C	A	A	A	C	C	XXX	A	D	XXX
AU	Australia	A	A	A	A	D	A	A	A	XXX	A	D	A
BG	Bulgaria BG	D	D	D	A	D	A	D	D	XXX	A	D	XXX
	Bulgaria BG-1	A	A	D	A	D	A	A	D	XXX	A	D	XXX
	Bulgaria BG-2	D	D	D	A	D	A	D	D	XXX	A	D	XXX
BH	Bahrain	B	B	B	B	XXX	A	C	C	XXX	A	XXX	XXX
BR	Brasile	C	C	C	A	D	A	C	C	XXX	A	D	XXX
	Brasile BR-1	C	C	C	A	A	A	C	C	XXX	A	A	XXX
BW	Botswana	B	B	B	B	XXX	A	B	B	A	A	XXX	XXX
BY	Bielorussia	C	C	C	B	XXX	A	C	C	XXX	A	XXX	XXX
CA	Canada	A	A	A	A	A	A	A	A	XXX	A	A	A

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/capri domestici	1. Suini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame domestico 2. Selvaggina da penna d'allevamento	Conigli domestici o leporidi di allevamento	Biungulati (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
CH	Svizzera	A	A	A	A	A	A	A	D	XXX	A	A	XXX
CL	Cile	A	A	A	A	A	A	B	B	XXX	A	A	XXX
CN	Rep. pop. cinese	B	B	B	B	B	A	B	B	XXX	A	B	XXX
CO	Colombia	B	B	B	B	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
CS	Serbia e Montenegro	A	A	D	A	D	A	D	D	XXX	A	XXX	XXX
ET	Etiopia	B	B	B	B	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
GL	Groenlandia	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX	XXX	A	A	A
HK	Hong Kong	B	B	B	B	D	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
HR	Croazia	A	A	D	A	A	A	A	D	XXX	A	A	XXX
IL	Israele	B	B	B	B	D	A	B	B	XXX	A	D	XXX
IN	India	B	B	B	B	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
IS	Islanda	B	B	B	A	A	A	B	B	XXX	A	A	XXX
KE	Kenia	B	B	B	B	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
KR	Corea (Rep.)	XXX	XXX	XXX	XXX	D	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
MA	Marocco	B	B	B	B	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/capri domestici	1. Suini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame domestico 2. Selvaggina da penna d'allevamento	Conigli domestici o leporidi di allevamento	Biungulati selvatici (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
MG	Madagascar	B	B	B	B	D	A	B	B	XXX	A	D	XXX
MK	Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia ⁽²⁾	A	A	B	A	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
MU	Maurizius	B	B	B	B	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
MX	Messico	A	D	D	A	D	A	D	D	XXX	A	D	XXX
MY	Malesia MY	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Malesia MY-1	XXX	XXX	XXX	XXX	D	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
NA	Namibia ⁽¹⁾	B	B	B	B	D	A	B	B	A	A	D	XXX
NZ	Nuova Zelanda	A	A	A	A	A	A	A	A	XXX	A	A	A
PY	Paraguay	C	C	C	B	XXX	A	C	C	XXX	A	XXX	XXX
RO	Romania	A	A	D	A	A	A	A	D	XXX	A	A	A
RU	Russia	C	C	C	B	XXX	A	C	C	XXX	A	XXX	A
SG	Singapore	B	B	B	B	D	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
SZ	Swaziland	B	B	B	B	XXX	A	B	B	A	A	XXX	XXX
TH	Thailandia	B	B	B	B	A	A	B	B	XXX	A	D	XXX
TN	Tunisia	C	C	B	B	A	A	B	B	XXX	A	D	XXX
TR	Turchia	XXX	XXX	XXX	XXX	D	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
UA	Ucraina	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/capri domestici	1. Suini domestici 2. Selvaggina fissipede di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame domestico 2. Selvaggina da penna d'allevamento	Conigli domestici o leporidi di allevamento	Biungulati selvatici (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
US	Stati Uniti d'America	A	A	A	A	A	A	A	A	XXX	A	A	XXX
UY	Uruguay	C	C	B	A	D	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
ZA	Sud Africa ⁽¹⁾	C	C	C	A	D	A	C	C	A	A	D	XXX
ZW	Zimbabwe ⁽¹⁾	C	C	B	A	D	A	B	B	XXX	A	D	XXX

⁽¹⁾ Cfr. parte III del presente allegato per i requisiti minimi di trattamento per i prodotti a base di carne pastorizzati o essiccati.

⁽²⁾ Per prodotti a base di carne preparati con carne fresca proveniente da animali macellati dopo il 1° marzo 2002.

⁽³⁾ Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia: codice provvisorio che non influenza la denominazione definitiva del paese, che sarà attribuita dopo la fine dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

XXX: I prodotti a base di carne contenenti carni di queste specie non sono autorizzati.»

ALLEGATO III

«PARTE IV

Interpretazione dei codici utilizzati nelle tabelle nelle parti II e III*Trattamento generico:*

- A = Per il prodotto in questione non è richiesta una determinata temperatura minima o altro trattamento particolare a fini di polizia sanitaria. Nondimeno, per essere definito "prodotto a base di carne" il prodotto deve aver subito un trattamento tale che la sua superficie di taglio non abbia più le caratteristiche della carne fresca; inoltre la carne fresca utilizzata deve essere conforme alle norme di polizia sanitaria applicabili all'esportazione di carni fresche verso la Comunità europea

Trattamenti specifici — enumerati in ordine decrescente di rigorosità:

- B = Trattamento in recipiente ermetico con un valore F_0 pari o superiore a tre.
- C = A Durante la lavorazione del prodotto la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 80 °C al centro della massa.
- D = A Durante la lavorazione del prodotto la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 70 °C al centro della massa, oppure per i prosciutti, un processo di fermentazione e maturazione naturali di almeno nove mesi, avente come risultato i seguenti valori:
- A_w non superiore a 0,93,
 - pH non superiore a 6,0.
- E = Per le carni essiccate o prodotti assimilati, un trattamento deve avere come risultato i seguenti valori:
- A_w non superiore a 0,93,
 - pH non superiore a 6,0.
- F = A Trattamento termico in virtù del quale la carne mantenga una temperatura di almeno 65 °C al centro della massa per un tempo sufficiente a raggiungere un valore di pastorizzazione (pv) pari o superiore a 40.»
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2004

che istituisce un'agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

(2004/858/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

nico, che non implicano decisioni di natura politica, e richiede un elevato livello di conoscenze tecniche e finanziarie per tutto il ciclo del progetto.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

- (4) I compiti connessi all'esecuzione di tale programma potrebbero essere delegati a un'agenzia esecutiva in base ad una netta separazione tra la fase di programmazione, di competenza dei servizi della Commissione, e quella d'esecuzione dei progetti, che sarebbe affidata all'agenzia esecutiva.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 58/2003 conferisce alla Commissione il potere di decidere l'istituzione di agenzie esecutive conformi allo statuto generale stabilito dal suddetto regolamento e di affidare loro determinati compiti riguardanti la gestione di uno o più programmi comunitari; la presente decisione non influisce sul campo d'applicazione di suddetto regolamento.

- (5) Un'analisi costi/benefici effettuata a tal fine ha dimostrato che l'istituzione di un'agenzia esecutiva consentirebbe di attuare con maggiore efficacia il programma di sanità pubblica, a costi minori. Tenuto conto delle caratteristiche di tale programma, viene dato particolare rilievo alla delega di compiti tecnici, con l'obiettivo principale di rafforzare i legami tra suddetto programma comunitario e le comunità di esperti negli Stati membri.

- (2) L'istituzione di un'agenzia esecutiva è intesa a far sì che la Commissione si concentri sulle sue attività e funzioni prioritarie, che non possono essere esternalizzate, senza tuttavia perdere la direzione, il controllo e la responsabilità ultima delle azioni gestite dalle agenzie esecutive.

- (6) L'agenzia dovrà disporre di conoscenze specializzate di alto livello, da porre al servizio degli obiettivi definiti dalla Commissione e soggetti al suo controllo. L'agenzia dovrà consentire inoltre di ottimizzare l'attuazione del programma favorendo l'assunzione di personale specializzato in questioni di sanità pubblica.

- (3) La gestione del programma d'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, adottato con decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, riguarda l'esecuzione di progetti di carattere tec-

- (7) Oltre ai compiti a lungo termine, l'agenzia migliorerà la flessibilità nell'attuazione del programma. Il programma di lavoro annuale dell'agenzia permetterà in particolare di garantire il sostegno di quest'ultima alla realizzazione delle priorità annuali per l'attuazione del programma di sanità pubblica, pianificate e decise dalla Commissione su parere del comitato di programma.

⁽¹⁾ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

- (8) Una gestione basata sui risultati ottenuti dall'agenzia, con l'istituzione delle procedure e dei circuiti di controllo e coordinamento necessari, consentirà ai servizi della Commissione di semplificare le modalità d'attuazione del programma. I servizi della Commissione potranno mettere a frutto il contributo tecnico dell'agenzia, svolgendo in parallelo, in maniera adeguata, le missioni che richiedono una valutazione di natura politica. I servizi della Commissione si assumeranno altresì i compiti connessi all'attuazione del programma che non ritengono opportuno affidare all'agenzia.
- (9) La collaborazione dell'agenzia con i servizi della Commissione e lo svolgimento dei suoi compiti specifici nell'ambito della divulgazione dell'informazione e del sostegno alle reti deve consentire di migliorare la visibilità dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione

1. Si istituisce un'agenzia esecutiva per la gestione del programma comunitario nel settore della sanità pubblica (in appresso denominata «l'agenzia»), il cui statuto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003.

2. L'agenzia è denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica».

Articolo 2

Sede

La sede dell'agenzia è fissata a Lussemburgo.

Articolo 3

Durata

L'agenzia è istituita per il periodo che va dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2010.

Articolo 4

Obiettivi e compiti

1. L'agenzia è incaricata, nell'ambito del programma comunitario nel settore della sanità pubblica, stabilito con la decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (in appresso denominata «la decisione quadro»), dell'esecuzione dei

compiti relativi al sostegno comunitario a titolo del programma, eccetto la valutazione del programma, il monitoraggio legislativo od ogni altra azione che potrebbe essere di competenza esclusiva della Commissione. È in particolare incaricata dei compiti seguenti:

- a) gestione di tutte le fasi del ciclo del programma di sanità pubblica, in relazione a progetti specifici, in base alla decisione n. 1786/2002/CE e al programma di lavoro previsto in suddetta decisione e adottato dalla Commissione, nonché i controlli a tal fine necessari, adottando le decisioni pertinenti in base all'atto di delega della Commissione;
- b) l'adozione degli atti d'esecuzione del bilancio in entrate e spese e, sulla base della delega della Commissione, l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma di sanità pubblica, in particolare quelle inerenti all'attribuzione di appalti e sovvenzioni;
- c) il supporto logistico, scientifico e tecnico, in particolare mediante l'organizzazione di riunioni tecniche (gestione di gruppi di lavoro di esperti), studi preliminari, seminari o conferenze.

2. La decisione di delega della Commissione definisce nel dettaglio tutti i compiti affidati all'agenzia. Essa è trasmessa, a titolo informativo, al comitato delle agenzie esecutive.

Articolo 5

Struttura organizzativa

1. L'agenzia è gestita da un comitato direttivo e da un direttore che sono designati dalla Commissione.
2. I membri del comitato direttivo sono nominati per 2 anni.
3. Il direttore dell'agenzia è nominato per 4 anni.

Articolo 6

Sovvenzione

L'agenzia riceve una sovvenzione iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee e prelevata dalla dotazione finanziaria del programma comunitario in materia di sanità pubblica.

Articolo 7

Controllo e rendiconto dell'esecuzione

L'agenzia è soggetta al controllo della Commissione e deve rendere conto regolarmente dell'esecuzione dei programmi che le sono affidati, secondo le modalità e la frequenza precisate nell'atto di delega.

*Articolo 8***Esecuzione del bilancio di funzionamento**

L'agenzia esegue il suo bilancio di funzionamento secondo le disposizioni del regolamento finanziario tipo ⁽¹⁾.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (GU L 297 del 22.09.2004, pag. 6).